



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

ORDINANZA SINDACALE

N.19 del 03-07-2026

OGGETTO: DIVIETO DI IMBRATTAMENTO URBANO.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- L'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;
- Il R.D. 27 luglio 1934, n° 1265 e s.m.i.;
- La Legge 23 dicembre 1978, n° 833 e s.m.i.;
- L'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE:

- Il territorio comunale di Posta è caratterizzato da una notevole biodiversità, con la presenza di svariate specie animali;
- L'alimentazione incontrollata degli animali selvatici e/o randagi richiama un gran numero di roditori ed altri animali;
- La presenza di animali, specie nel centro storico, comporta un evidente compromissione del decoro urbano e delle condizioni igienico-sanitarie, con conseguenti rischi per la salute pubblica, in particolare nel periodo estivo;
- sono pervenute diverse segnalazioni da parte di cittadini circa gli inconvenienti derivanti dalla descritta situazione;

RAVVISATA la necessità di adottare misure finalizzate a prevenire il pericolo di malattie e le situazioni di degrado degli spazi pubblici;

RICORDATO l'obbligo civico della pulizia del suolo pubblico sussistente per chiunque lo imbratti;

VALUTATO che il divieto di abbandono – anche per finalità nutritive di animali selvatici e/o randagi – di rifiuti, avanzi di cibo e/o contenitori di sostanze alimentari di ogni tipo, rappresenta un'efficace azione strumentale al perseguimento delle finalità sopra evidenziate;

CONSIDERATO che la somministrazione di cibo a gatti randagi su suolo pubblico è consentita ai referenti di colonie feline regolarmente censite, nel rispetto della vigente normativa;

ORDINA

Il divieto, su tutto il territorio comunale, di abbandono di rifiuti, avanzi di cibo e/o contenitori di sostanze alimentari di ogni tipo, anche per finalità nutritive di animali selvatici e/o randagi;

AVVERTE

- per l'inosservanza della presente ordinanza è prevista, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.mm., una sanzione pecuniaria compresa fra € 25,00 ed € 500,00;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può proporre entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR competente (D.Lgs. 104/2010) ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 1199/1971) entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;

DISPONE

- che le Forze dell'Ordine territorialmente competenti siano incaricate della vigilanza e dell'osservanza della presente ordinanza;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Posta;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Rieti, alla Stazione Carabinieri di Borbona (RI) ed alla Nucleo Carabinieri Forestali di Posta (RI).

IL SINDACO

Achille Pacifici

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.